

IL CONVITATO DI PIETRA

1. — Nei mie ormai numerosi scritti sul giurista Salvio Giuliano ho dato non una, ma piú volte di cozzo contro l'epigrafe famosissima di Souk-el-Abiod (l'antica Puppūt, in Tunisia) e quel suo Lucio Ottavio Cornelio Salvio Giuliano Emiliano, del quale ho sempre fermamente negato, beninteso nei limiti dell'attendibilità, che sia stato il giurista autore dei *libri digestorum*¹.

Nonostante i miei sforzi il personaggio di Puppūt, ad ogni nuovo scritto che appena sfiori il problema biografico di Giuliano, mi viene sempre e da tutti opposto come l'ostacolo insormontabile all'accettazione della ben diversa biografia suggerita dalla *vita Didii Iuliani* e dagli altri numerosi indizi da me diligentemente raccolti a conferma della stessa. Ed è perciò che a volte mi domando se il Giuliano dell'epigrafe non sia, per me novello « burlador de Sevilla », il « convidado de piedra » del dramma di Tirso da Molina², che un brutto giorno mi stritolerà.

Non importa. Non per superbia, né per ostinazione, ma per inalterata fiducia nella mia tesi, continuerò instancabilmente a sfidare il Commendatore di Ulloa, o meglio coloro che ne prendono le parti. Chi sa che in avvenire il tetro personaggio non cambi finalmente di ruolo e non la smetta, si fa per dire, di perseguitarmi.

2. — La fonte di informazione che, a mio avviso, è tuttora da privilegiare, pur se le inesattezze e le ambiguità in essa non mancano, è, come dicevo, una fonte « letteraria ». Piú precisamente:

HA. 9.1.1-2: 1. *Didio Iuliano, qui post Pertinacem Imperium*

* In ANA. 93 (1982) 219 ss.

¹ A. GUARINO, *Salvius Iulianus. Profilo bio-bibliografico* (1945), ripubbl. in *Labeo* 10 (1964) 364 ss.; ID., *Alla ricerca di Salvio Giuliano*, in *Labeo* 5 (1959) 67 ss.; ID., *La pista dell' « avunculus »*, in *Index* 3 (1972) 421 ss. Cfr. anche: A. GUARINO, *Spunti sul metodo di Giuliano*, in *Labeo* 12 (1965) 393 ss.; ID., Rc. a TORRENT, *Salvius Iulianus « liber singularis de ambiguitatibus »*, in *Iura* 23 (1972) 194 ss.

² E. GENDARME DE BÉVOTTE, *Le Festin de Pierre avant Molière* (Textes) (1907).

adeptus est, proavus fuit (S)alvius Iulianus, bis consul, praefectus urbi et iuris consultus, quod magis eum nobilem fecit. 2. Mater Clara (A)emilia, pater Petronius Didius Severus, fratre(s) Didius Proculus et Nummius Albinus, avunculus Salvius Iulianus, avus paternus Insubris Mediolanensis, maternus ex Adrumetina colonia.

Il brano della *Historia Augusta*, attribuito a Sparziano³, segnalando Salvio Giuliano, il giureconsulto, come proavo materno dell'imperatore Didio Giuliano, implica che il nostro Giuliano sia nato prima del 90, forse intorno all'80⁴. Infatti, Didio Giuliano nacque nel 133⁵ o al più tardi nel 137⁶: ponendo tra lui ed il bisnonno un intervallo di 50 anni, che è indubbiamente quello più ragionevole, si arriva per il giureconsulto appunto agli anni ottanta. Solo stracchiando audacemente le date (supponendo cioè che Didio sia nato da una Clara Emilia di 13 o 14 anni, che Clara Emilia sia stata a sua volta generata da una madre appena uscita dall'impubertà e che il proavo Giuliano si sia sposato a 17 anni appena compiuti) si può pervenire, ma con il fiato piuttosto grosso, al decennio intercorrente tra il 90 e il 100⁷. E tralascio qui, per brevità, di tirare in discussione le altre, peraltro notissime, fonti letterarie⁸ ed i problemi del loro raccordo con le epigrafi attestanti che nel 148 vi fu un Salvio Giuliano console ordinario⁹.

Le mie conclusioni sulla biografia di Giuliano sono, dunque, che il giurista nacque tra l'80 e il 90 ed ebbe un figlio che fu avo materno di

³ Sulla attendibilità di questo autore (o di questo nominativo), v. il mio scritto in *Index* (nt. 1).

⁴ Già in questo senso: E. BUHL, *Salvius Iulianus* 1 (1886) 14.

⁵ Cass. Dio 73.17.5.

⁶ *Vita Didii* 9.9.3.

⁷ In questo senso: D. NÖRR, *Drei Miscellen zur Lebensgeschichte des Juristen Salvius Iulianus*, in *Daube noster* (1974) 233 ss. In senso adesivo: E. BUND, *Salvius Iulianus, Leben und Werk*, in *ANRW*. 2.15 (1976) 408 ss., spec. 410.

⁸ HA. 1.18.1, 3.12.1, 9.1.1-2; Eutrop. *brev.* 8.17; Aurel. Vict. 19.1-2; Marc Aur. *in semet ipsum* 4.50; Fronto *ad M. Caes.* 4.1-2; Aristid. 48.9 KEIL; Suda sv. *Do-wophilos*. Cfr. anche: Iul. D. 37.14.17 pr. (L. 400); Iul. D. 40.2.5 (L. 586); Iul. D. 46.3.36 (L. 886); Pomp. *sing. enchir.* D. 1.2.2.53; Iustinian. c. *Tanta-Δέδωκεν* 18; Iustinian. CI. 4.5.10.1; Iustinian. CI. 6.61.5; *Epit. Legum* (ZACHARIÄ, *Ius Graeco-Rom.* 2.280).

⁹ In particolare, CIL. 6.375 = ILS. 2104 (oggi perduta): un diploma militare che esalta l'onorato servizio di un Publio Elio P.f. e si chiude con l'indicazione, in tre righe successivi, dei consoli del 148: C. *Bellicio Torquato* / P. *Sal(vio Iuliano)* / *co(n)s(ulibus)*.

Didio Giuliano. Il che elimina il disaccordo, peraltro piú di apparenza che di sostanza, tra *vita Did. Iul.* 1.1 e *Eutrop. brev.* 8.17¹⁰.

Il prenome di Giuliano fu probabilmente *Publius* e la patria ne fu *Hadrumetum*. Dopo essere stato pretore e console (*suffectus*) una prima volta, il giurista ottenne il suo secondo consolato, ordinario, nel 148¹¹. Forse fu anche *curator aedium sacrarum* nel 150¹², mentre non sappiamo in che epoca sia stato *praefectus urbi*. Dato che i *divi Fratres* (161-172 d.C.) sembrano parlare di lui, in una loro costituzione, piuttosto come di un morto, che non come di un vivo (cfr. D. 37.14.17), è probabile che Giuliano abbia chiuso la sua vita, al piú tardi, intorno al 160-170. Identificarlo col Giuliano console del 175, di cui fa testimonianza una epigrafe¹³, è impossibile.

3. — Eccoci al « convitato di pietra », il quale si è presentato agli studiosi dei problemi giulianeî nel 1890. Scoperto da P. Gauckler¹⁴, da questi è stato immediatamente (direi precipitosamente) identificato, con consensi pressoché unanimi, col giurista Salvio Giuliano¹⁵.

CIL. 8.24094 = ILS. 8973:

*L(ucio) Octavio Cornelio, P(ublîi) f(ilio), Salvio Iuliano
Aemiliano, decemviro, quaestori Imp(eratoris)
Hadriani, cui divos Hadrianus soli
salarium quaesturae duplicavit
propter insignem doctrinam, trib(uno) pl(ebis),
pr(aetori), praefecto aerar(ii) Saturni, item mil(itaris), co(n)s(uli),
pont(ifici), sodali Hadriani, sodali
Antoniniano, curatori aedium
sacrarum, legato Imp(eratoris) Antonini
Aug(usti) Pii Germaniae Inferioris, lega-
to Imp(eratorum) Antonini Aug(usti) et Veri Aug(usti)*

¹⁰ *Eutrop. brev.* 8.17: *Post eum (sc. Pertinacem) Salvius (sic: per Didius) Iulianus rem publicam invasit, vir nobilis et iure peritissimus, nepos (sic) Salvi Iuliani, qui sub divo Hadriano perpetuum composuit edictum...*

¹¹ *Retro* nt. 9. Il segno di iterazione per il secondo consolato, posto che non vi fosse, non era strettamente necessario, sopra tutto se il secondo consolato del 168 era il primo consolato ordinario.

¹² CIL. 6.855.

¹³ CIL. 10.7457.

¹⁴ In *C.R. Acad. inscript. et Belles-Lettres* 4.27 (1899) 367 ss.

¹⁵ Da ultimo, BUND (nt. 7).

Hispaniae Citerioris, proco(n)s(uli)
provinciae Africae, patrono,
d(ecreto) d(ecurionum),
p(ecunia) p(ublica).

Il Salvio Giuliano dell'iscrizione tunisina, si noti, non è *Publius*, come quello della *vita Didii* e dell'epigrafe relativa al console ordinario del 148, ma è *Lucius Publi filius*¹⁶ e non può essere nato prima del 100: forse è nato qualche anno dopo¹⁷. Non ho difficoltà ad ammettere che con lui si identifichi un secondo convitato di pietra, ricordato in un'iscrizione di Thuburbo Maius (oggi Henchir-Kasbat, a 50 chilometri da Tunisi)¹⁸.

ILT. 699 = ILA. 244:

Io[vi] O[pti]mo [M]a[xi]mo,
Iun[o]ni R[e]ginae, Minervae A[ug]. s[a]c.,
 [2] *p]ro [salute imp. Caes. M. Au]r-*
[eli Anto]nini [Au]g. Armeniaci Medici Parthici Maxim[i,
p]ontif. m[a]x., tri[b.] pot. XX[I]II,
i[mp. V, c]o[s. III, p.p.,
 [3] *et L.] Aureli Ve[ri Au]g. A[r]men[i-*
aci Medici Pa]rthici Maximi, trib. pot. V[IIII], imp.
V, cos. I[II, p.p., d]ivi Ant[o]nini Pii fi]l[ior]um,
 [4] *di]v[i] Hadriani nepotum, divi Tr[ai]ani Par-*
th[i]ci [pr]onepotu[m], divi Nervae abnepotum
libe[roru]mq. et dom[us] eorum,
 [5] *Ca]p[iti]oli[um] v. tum i*
....nt, [p]ublico sumptu fisci c Isit,
municipium [Aelium]
 [6] *Hadrianu[m] Aug. Thu]b. Maius p.p.*
p[er]fecit, dedicant]e L. Octavio Cornelio Salvio Iuli-
ano Aemilia[no pro]cos. (?)

Ma chi è *Lucius Octavius Cornelius P.f. Salvius Iulianus Aemilianus*? Contro l'identità di lui con il grande giurista mi sono decisamente

¹⁶ Per superare l'ostacolo, si è parlato di un Salvio Giuliano con due prenomi (*Publius* e *Lucius*): da ultimo, BUND (nt. 7) 413 e nt. 32.

¹⁷ T. D. BARNES, *A senator from Hadrumetum and three others*, in *Bonner H.-A. Coll.* 1968-69 (1970) 49. Contro questo autore il mio articolo in *Index* 1972 (nt. 1).

¹⁸ A. MERLIN, *Inscr. Lat. de la Tunisie* (1944) n. 699. In materia v. il mio scritto in *Labeo* (1959) (nt. 1).

pronunciato io¹⁹. Sarà stato il figlio del giureconsulto, ho detto. Magari l'*avunculus* di Didio Giuliano, ho aggiunto.

Qui la polemica, sopra tutto col Kunkel²⁰, col Serrao²¹, col Barnes²², è diventata accesa. Ad ogni modo, senza voler tornare su di essa, e lasciando da parte l'altra grossa questione intorno alla « codificazione » giuliano-adrianea dell'editto perpetuo²³, diamo ora uno sguardo a quanto è stato pubblicato sulla bibliografia di Salvio Giuliano successivamente al mio ultimo scritto in materia, ch'era di replica ad alcune, secondo me avventate, affermazioni del Barnes²⁴.

Si tratta, se vedo bene²⁵, di alcune sottili notazioni di D. Nörr²⁶ e di un denso « *Leben und Werk* » di E. Bund²⁷.

4. — L'articolo del Bund, sono lieto di darne atto, è molto equilibrato e di informazione pienamente affidante²⁸. Ciò non toglie che, a prescindere dalla ormai rituale opposizione alla mia tesi sull'editto perpetuo, esso assegni ancora una volta la preferenza, sia pure con qualche cautela, all'epigrafe africana nei confronti della *vita Didii*.

L'identità del Giuliano di Puppit con il giurista rimane non soltanto possibile, ma addirittura verosimile; in ogni caso, più verosimile della non-identità²⁹. E perché poi? Perché sarebbe « *sehr seltsam* », secondo il Bund, che il personaggio dell'epigrafe, ove non si trattasse di Giuliano, ma di un suo familiare o di un suo omonimo, non avesse lasciato traccia di sé anche nella tradizione storiografica³⁰.

¹⁹ *Retro* nt. 1.

²⁰ W. KUNKEL, *Ueber Lebenszeit und Laufbahn des Juristen Julianus*, in *Iura* 1 (1950) 192 ss.

²¹ F. SERRAO, *Il giurista Salvio Giuliano nell'iscrizione di Thuburbo maius*, in *Atti III Congr. internaz. epigrafia* (1959) 395 ss. v. in proposito il mio scritto in *Labeo* 1959 (nt. 1).

²² *Retro* nt. 17.

²³ Da ultimo: A. GUARINO, *La formazione dell'editto perpetuo*, in *ANRW*. 2.13 (1980) 62 ss.

²⁴ *Retro* nt. 17.

²⁵ Ottimo e diligentissimo il quadro di bibliografia (sino al 1980) tracciato da G. DE CRISTOFARO, in appendice a F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei* (1980) 295 ss.

²⁶ NÖRR (nt. 7).

²⁷ BUND (nt. 7).

²⁸ Cfr. anche la recensione di F. WIEACKER, in *ZSS*. 94 (1977) 346 ss.

²⁹ BUND (nt. 7) 413.

³⁰ « Denn es wäre sehr seltsam, wenn die in den afrikanischen Inschriften genannte senatorische Persönlichkeit, wäre sie etwa der Sohn Julianus oder ein

Ad esser franco, questo modo di ragionare mi sembra piuttosto esangue. Il mondo romano antico, per come è a noi noto, abbonda di personaggi « epigrafici » dei quali le scarse fonti storiografiche disponibili tacciono; né, d'altro canto, i personaggi indicati dalle fonti storiografiche trovano sempre puntuale convalida nella documentazione epigrafica. Il vero e solo motivo per cui, dunque, anche il Bund finisce per eleggere a protagonista della sua ricostruzione il Giuliano di Pupput è che questo signore viene esaltato con parole rotonde incise su pietra, non importa se solo dai decurioni di un municipio provinciale, e che un personaggio magnificato su pietra deve essere identificato, per poco che sia possibile, con un omonimo di spicco delle fonti storiografiche romane.

Rieccoci con ciò a quello che ho qualificato, in altra occasione, il « complesso dell'epigrafe »³¹; un complesso estremamente pericoloso, che ha indotto recentemente un saggio studioso di antichistica ad affermare, con molta saggezza, di fronte agli accesi entusiasmi suscitati da un'iscrizione di Satricum³², che primo dovere del ritrovatore di epigrafi è di « garder la tête froide »³³ e di non precipitarsi ad identificare il personaggio della pietra (o del papiro, della pergamena, del documento) con un illustre della leggenda o della storia³⁴.

Chi può dire che ogni *Salvius Iulianus* delle epigrafi sia necessariamente Salvio Giuliano il giureconsulto? E chi, a maggior ragione, può dirlo quando si trovi di fronte ad una *vita Didii*, la quale segnala « *nominatim* » tra gli ascendenti dell'effimero imperatore non solo il *proavus* (materno) Salvio Giuliano giurista, ma anche un Salvio Giuliano suo *avunculus*³⁵? E chi può escludere con tranquillità l'idea che l'*avunculus* Salvio Giuliano, evidentemente figlio del giurista e fratello della madre (Clara Emilia) di Didio, sia stato citato, in un elenco in cui è trascurata l'indicazione nominativa dell'avo materno di Didio, non per il

anderer Träger des Namens gewesen, in der historischen Ueberlieferung keine Spuren hinterlassen hätte ».

³¹ GUARINO, *Alla ricerca* (nt. 1).

³² « *Editio princeps* », a cura di C. M. STIBBE ed altri, in « *Lapis Satricanus* ». *Archeological, epigraphical, linguistic and historical aspects of the new inscription from Satricum* (1980). Il Publio Valerio della iscrizione (VI-V sec. a.C.) è stato avvicinato a Publio Valerio Publicola.

³³ J. POUÇET, in *Ant. class.* 69 (1980) 315.

³⁴ V. anche: A. GUARINO, *Tagliacarte*, in *Labeo* 27 (1981) 140 s.

³⁵ *Vita Didii* 1.1: ... *avunculus Salvius Iulianus*.

generico fatto di essere un congiunto, ma per il preciso motivo che, pur essendo egli solo un collaterale, egli era un collaterale particolarmente rinomato, anche se non era il giurista?

Insomma, siamo alle solite. Non vi è dubbio che il Giuliano di pietra dell'iscrizione di Souk-el-Abiod, e di altre epigrafi che a lui sicuramente si riferiscono³⁶, « possa » essere stato il giurista Salvio Giuliano (nel qual caso la *vita Didii* va radicalmente riveduta sul piano dell'attendibilità). Ma è metodologicamente arbitrario correre alla conclusione che il Giuliano dell'epigrafe africana sia proprio lui, il Giuliano giurista, sconvolgendo o sottovalutando ogni indizio contrario portato dalle fonti.

5. — Come non indugio in una più minuta critica delle considerazioni del Bund, così non intendo dedicarmi ad una contrapposizione punto per punto con le « *Miszellen* » del Nörr. Oltre tutto mi ripeterai, visto che il Nörr, pur con molta cautela e con il dovuto rispetto per le opinioni altrui, difende tesi contro le quali ritengo di aver già detto tutto quello che era in me di dire.

Su un solo punto desidero qui soffermarmi: quello relativo al raddoppio del *salarium quaesturae* concesso da Adriano al *quaestor* Salvio Giuliano Emiliano secondo l'iscrizione di Souk-el-Abiod³⁷.

A mente del Nörr, il personaggio dell'iscrizione africana sarebbe, con una certa (anche se non grande) probabilità, precisamente Salvio Giuliano il giurista ed il consolato di quest'uomo tanto attivo quanto fortunato sarebbe stato ottenuto « *suo tempore* », cioè sui quarantuno o quarantadue anni, e sarebbe precisamente il consolato ordinario, anch'esso epigraficamente attestato, del 148³⁸. Alla base dell'identificazione

³⁶ Tra queste, la più recente è quella descritta da G. CARRETONI, in *Not. Scavi* 92 (1967) 302 (cfr. A. D'ORS, in *SDHI.* 35 [1969] 525): *locus adsignatus a Salvio Iuliano* [...]. In una lettera privata (Roma, 20 dicembre 1968) il collega e amico A. Masi ebbe subito ad esprimere la persuasiva convinzione che l'epigrafe sia da accostare a CIL. 6.855: *locus adsignatus a Salvio Iuliano et Popilio Pedone cur. aedium sacrarum locorumque publicorum dedic. XIII. K. Oct. Gallicato et Vetere cos.* (a. 150).

³⁷ Quanto alla tesi, assolutamente inaccettabile, secondo cui il secondo consolato di Salvio Giuliano sarebbe caduto nel 175, v. BUND (nt. 7) 429 ss.

³⁸ Cfr. CIL. 6.375 = ILS. 2104. Le considerazioni del Nörr circa la larga inosservanza della regola di indicare la iterazione del consolato ordinario sono, comunque, esatte e valgono, a maggior ragione, a sostegno della mia tesi, secondo cui il consolato del 148 fu il secondo (dopo un primo consolato non ordinario) coperto

da lui operata il Nörr pone, dunque, la *vita Didii*, ma di essa non accetta integralmente il contenuto: Didio Giuliano, che era notoriamente di nobiltà recente e di cui la *Historia Augusta* lascia nell'anonimato i due trascurabili nonni (quello paterno, *Insubris Mediolanensis*, e quello materno, *ex Adrumetina colonia*), non poté avere per bisnonno (in linea retta) il grande Salvio Giuliano, ma al massimo lo poté avere per *avunculus*, mentre è probabile che la promozione del giurista da zio materno ad « antenato » in linea retta, a *proavus* materno, sia stata fatta dal compiacente biografo di Didio³⁹.

Secondo il Nörr, il malaccorto falsario dell'albero genealogico di Didio Giuliano, anziché togliere di mezzo l'*avunculus* dopo avergli confezionato il *proavus* materno, avrebbe dimenticato l'*avunculus* sul « *locus admissi* », dando modo agli indagatori moderni di avvedersi di tutto l'inghippo e dando conferma, ad un tempo, della grande verità del diavolo che fa le pentole, ma poi dimentica di fare i coperchi. Ad ogni modo, se Salvio Giuliano giureconsulto fu console a tempo giusto nel 148, se ne deve dedurre che fu questore, egualmente a tempo giusto, nel 130-131, cioè quando Adriano si trovava a viaggiare in Egitto. La ragione per cui l'imperatore raddoppiò il *salarium* al suo giovane (ventiquattroventicinquenne) questore può essere dunque collegata alla *insignis doctrina* che questi spiegò « *in concreto* » sotto occhi del *princeps* per l'appunto in Egitto.

L'ipotesi è fine perché ci pone, sia pure con la fantasia, di fronte alla buona verosimiglianza di un Adriano, « *omnium curiositatum explorator* »⁴⁰, il quale non duplicò il *salarium quaesturae* di Salvio Giuliano (Emiliano) per considerazioni generiche, cioè perché gli paresse straordi-

da Salvio Giuliano. Una scorsa al DE. sv. *Consules* (3.933 ss.) permette di riscontrare, escludendo i consolati coperti da *principes*, le seguenti omissioni per il periodo 30 a. C. - 398 d. C.: *Anicius Faustus*, *cos. II* nel 298 (DE. 940); *M. Annius Verus*, *cos. II* nel 121 (943); *L. Aufidius Marcellus*, *cos. II* nel 226 (v. sub *Severus Alexander*: 1075); *C. Bruttius Praesens*, *cos. II* nel 139 (v. sub *Antoninus Pius*: 945); *L. Catilius Severus*, *cos. II* nel 120 (967); *P. Cadius Sabinus*, *cos. II* nel 216 (967); *App. Claudius Iulianus*, *cos. II* nel 224 (973); *Cn. Claudius Severus* (974); *Q. Iunius Rusticus*, *cos. II* nel 162 (1031); *Seius Fuscianus*, *cos. II* nel 188 (1071 s.); *Tacitus*, *cos. II* nel 276 (1080); *L. Tampius Flavianus*, *cos. II* in un anno tra il 74 ed il 79 (1080); *M. Valerius Maximus*, *cos. II* (? : 1092); *L. Venuleius Apronianus Octavius*, *cos. II* nel 168 (1094); *C. Vettius* (?) *Sabinus*, *cos. II* nel 240 (1097); *M. Vinicius P. f.*, *cos. II* nel 45 (1099).

³⁹ NÖRR (nt. 7) 234 s.

⁴⁰ Tertull. *apol.* 5.

nariamente dotto fuori o dentro le materie del diritto⁴¹, ma elargì al brillante accompagnatore questo segno particolare di apprezzamento in dipendenza degli specifici servizi resi, per la sua *insignis doctrina*, durante la permanenza in Egitto. È ingiusto quindi ironizzare parlando a questo proposito di una « Sultanslaune des Kaiser »⁴² (anche se di « launisch » è lo stesso Nörr che parla), ma è giusto anche aggiungere che l'ipotesi del Nörr non ha altro puntello che quello costituito dal fatto che il giurista Salvio Giuliano (come egli stesso dice) certamente visitò, in qualche momento della sua vita, l'Egitto⁴³.

Chiaramente a sostegno, sia pure sul piano delle discettazioni di « haut-goût », l'episodio del mago Panacrate, cui Adriano pagò doppio onorario per certi suoi mirabolanti esercizi, non mi sembra che consolidi in alcun modo la congettura, così come ben poco la irrobustiscono i richiami alle conoscenze aristoteliche manifestate da Giuliano, o alle sue propensioni per le *ambiguitates* o ad altri elementi di altrettanto minima consistenza.

6. — Tutto ciò mi importa dirlo per un motivo essenziale: per il motivo che il Nörr conclude le sue pagine sulla *insignis doctrina* mostrata al principe da Giuliano con dei « vielleicht » molto pericolosi.

Forse Adriano, egli dice, non fu quel sovrano difensore e cultore del diritto che dicono i panegiristi⁴⁴; né forse Giuliano, egli aggiunge, si vide raddoppiate il *salarium quaesturae* per aver dato prova di una *doctrina* giuridica « epocale ». Forse gli interessi giuridici del *princeps* erano al livello del caso famoso della donna alessandrina munita di vulva

⁴¹ Rileva il NÖRR (nt. 7) 242 s. che « die *doctrina* die juristische Gelehrsamkeit zumindest einschliesst ». Giustissimo; ma ciò che io ho escluso, sin dal primo scritto su Salvio Giuliano, è che *doctrina* fosse sinonimo, nell'iscrizione africana, di *doctrina* giuridica. I testi addotti dal Nörr lo confermano: in HA. *Sept. Sev.* 21.8 si dice di Papiniano che fu un *thesaurus doctrinae*, specificandosi « *legalis* »; in Pomp. *sing. enchir.*, D. 1.2.47, si dice di Labeone che *plurima innovare instituit* in materia giuridica a causa della sua *ingenii qualitas* e della sua *fiducia doctrinae*, ma specificandosi implicitamente che queste sue doti furono le stesse che gli permisero di *dare operam* anche alle *ceterae operis sapientiae*.

⁴² Cfr. BUND (nt. 7) 420.

⁴³ Cfr. Iul. D. 46.3.36: *... nam et Aristoteles scripsit quinque nasci posse, quia vulvae mulierum totidem receptacula habere possunt; et esse mulierem Romae Alexandrinam ab Aegypto, quae quinque simul peperit et tum habebat incolumes, et hoc et in Aegypto adfirmatum est mihi.*

⁴⁴ Cfr. Paneg. Lat. 2.11.6 (Pacatus): *... legibus Hadrianus imbueret...*

a testata multipla⁴⁵ e forse l'apprezzamento della *doctrina* dei giuristi era connesso da lui e nell'epoca sua piú alla capacità di incantare i laici nel reperimento e nella discussione di casi del genere, che alla profondità o all'acutezza del loro pensiero. Forse, insomma, Salvio Giuliano fu un giurista « di corte », e forse il testo giuliano sulla donna di Alessandria la dice piú lunga, sull'atmosfera entro cui lavorò la giurisprudenza classica, di quanto non la dica nel *liber singularis enchiridii* Pomponio⁴⁶.

Sono conclusioni, di cui apprezzo molto il ritegno esercitato dai « forse », ma che non posso in nessun modo accogliere, se è vera, come è vera, la ben diversa immagine che dei classici ho ritenuto di poter tracciare quando ho parlato, in altra occasione, delle « ragioni del giurista », della tenace resistenza opposta dalla giurisprudenza del principato, sino all'età dei Severi, agli arbitri dei *principes*: resistenza essenzialmente basata sull'autorità del *ius Romanorum*⁴⁷. Comunque la si metta, il « convitato di pietra » dell'epigrafe tunisina non si accorda per nulla col giureconsulto Salvio Giuliano.

⁴⁵ V. *retro* nt. 43.

⁴⁶ NÖRR (nt. 7) 245: « Wenn man Übertreibungen nicht scheut, so lässt sich vielleicht sagen, dass unser Text über die 'Atmosphäre', in der die klassische Jurisprudenz arbeitete, mehr aussagt, als die bekannte Darstellung des Pomponius ».

⁴⁷ Maggiori particolari in: A. GUARINO, *Storia del dir. romano*⁶ (1981) n. 155-223; *Id.*, *Le ragioni del giurista* (1983) 9 ss.